

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli ha pronunciato all'udienza del 21.5.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12456/2017 R.G PREVIDENZA

TRA

CAIAZZA VINCENZO, rapp.to e difeso dall'avv. Carolina De Lise

RICORRENTE

E

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore ,rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avvocatura dell'Istituto

RESISTENTE

fatto e diritto

Con ricorso depositato il 26.9.2017 parte ricorrente in epigrafe chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei maturati in suo favore e non corrisposti a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo decorrente dal 31.3.2014, sulla base del decreto di omologa emesso in data 16.5.2017 dal Tribunale di Napoli Nord e notificato all'INPS - unitamente al cd. modello ap70 – in data 22.5.2017.

Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della indennità di accompagnamento maturati in suo favore oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.

L'INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che la ricorrente era già beneficiaria di indennità per cieco ventesimista e che non sussistevano nel caso di specie pluriminorazioni tali da consentire il cumulo tra accompagnamento e indennità di cieco ventesimista.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.

La domanda è fondata.

Parte istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito



sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento e di avere notificato tale decreto all'INPS (v. documentazione in atti); ha dedotto, altresì, di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.

Quanto ai requisiti socio-economici la ricorrente ha prodotto l'autocertificazione dalla quale emerge che l'istante si trova nelle condizioni favorevoli all'erogazione della prestazione. Si tratta, in ogni caso, di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.

L'Inps, al contrario, non ha provato la sussistenza di fatti estintivi/impeditivi della domanda, limitandosi ad allegare la circostanza della insussistenza di pluriminorazioni tali da poter giustificare il riconoscimento in favore della ricorrente dell'indennità di di accompagnamento in uno alla già percepita indennità di cieco ventesimista.

Segnatamente, l'ente convenuto eccepiva che nel caso di specie le patologie di pertinenza non oculistica sofferte dalla ricorrente non rivestono sufficiente rilevanza medico-legale per poter concorrere con il deficit visivo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

L'eccezione di incumulabilità delle prestazioni sollevata dall'Inps non può essere accolta.

Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 9 novembre 2016 n. 22721)

L'accertamento medico legale, infatti, è pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, e deve rispondere pertanto ad un effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa totalmente prescindere dalla sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti (Cass. 4 maggio 2015 n. 8878).

Ed, invero, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (v. Cass. ordinanza del 10.11.2016 n. 22949) condiviso da questo giudice, le eccezioni dell'Inps circa gli aspetti preliminari relativi alle condizioni e ai presupposti dell'azione (es. mancata "spunta" sul certificato medico



della impossibilità di deambulare o di compiere atti di vita quotidiana) devono essere formulati con la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa e che "in mancanza di contestazioni l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost."

Aggiunge, altresì, la Suprema Corte: *"Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione (v. Cass. cit.)."*

Alle stregua di tali argomentazioni l'Inps non potrebbe, quindi, sollevare in un successivo giudizio contestazioni che avrebbe dovuto eccepire con la dichiarazione di dissenso di cui all'art. 445 bis comma 4 c.p.c. e, quindi, con il successivo ricorso di cui al comma 6 della disposizione cit. (di opposizione all'ATPO).

Tanto premesso, nella fattispecie per cui è causa è pacifica ed incontestata, oltre che documentalmente provata, la circostanza che il riconoscimento dell'indennità di cieco ventessimista in favore della ricorrente risale ad epoca anteriore a quello dell'indennità di accompagnamento, sicché l'eccezione di incumulabilità tra le prestazioni per difetto del requisito delle pluriminorazioni ben avrebbe dovuto essere sollevata dall'Inps in sede di giudizio di atp o, al più tardi, all'atto delle contestazioni all'elaborato peritale ex art. 445 bis comma 5 cpc.

L'eccezione sollevata invece in questa sede risulta, quindi, inammissibile.

Ne consegue che l'Istituto va condannato, ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati in suo favore a far data dal 31.3.2014.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Inps, ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore degli odierni ricorrenti della ricorrente dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati in suo favore a far data dal 31.3.2014, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;

condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.

Aversa, 21.5.2019

Il giudice del lavoro



Dott.ssa Ida Ponticelli

